

Ordinanza sull'entrata in vigore integrale della legge sui prodotti chimici

del 18 maggio 2005

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 55 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 2000¹ sui prodotti chimici,

ordina:

Articolo unico

¹ La legge del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici entra in vigore il 1° agosto 2005.

² Sono eccettuate le seguenti disposizioni, entrate in vigore il 1° gennaio 2005²:

- a. articolo 19 capoverso 2 lettere a e d;
- b. articolo 34 capoverso 1 lettera e;
- c. articolo 38;
- d. articolo 49 capoverso 3 lettera e;
- e. allegato II numero 2 (art. 39 cpv. 1^{bis} della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente).

18 maggio 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 813.1; RU 2004 4763

² RU 2004 4780

